



**COMUNE DI SANGUINETTO**  
Provincia di Verona

**DECRETO N. 18**  
**DEL 19-12-2024**

**Oggetto:** ATTRIBUZIONE INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE IN DEROGA ALL'ARCH. FRANCESCO GANZAROLLI. NOMINA A RESPONSABILE DELL'AREA III "TECNICA" PER IL PERIODO 1° GENNAIO 2025-31 DICEMBRE 2026.

**IL SINDACO**

**Richiamata** la deliberazione di Giunta comunale n. 153 dell'11/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con cui veniva approvata una modifica alla struttura organizzativa dell'Ente, con decorrenza 1° Gennaio 2025, attraverso l'accorpamento delle attuali Aree III "Lavori pubblici-Manutenzione patrimonio-Ecologia" e V "Edilizia privata", in un'unica Area (Area III), che verrà denominata Area III "Tecnica", la quale era stata scissa con D.G.C. n. 36 del 10/04/2024 per sopraggiunte esigenze di carattere eccezionale;

**Considerato** che il Comune di Sanguinetto non dispone, nella propria dotazione organica, di figure aventi qualifica dirigenziale e che, pertanto, la disciplina dell'assegnazione degli incarichi di vertice è regolata dall'articolo 109, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii. e dalle disposizioni contrattuali contenute nel C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 16/11/2022;

**Richiamato** il d.lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii. e nello specifico:

- l'art. 50, comma 10, che attribuisce al Sindaco il potere di nomina dei Responsabili dei Servizi e la definizione degli incarichi dirigenziali;
- l'art. 107 che, in applicazione dei principi di separazione tra le competenze di indirizzo e gestione, attribuisce la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica ai dirigenti;
- l'art. 109 secondo il quale nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107 possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai Responsabili degli Uffici o dei Servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;

**Atteso** che, in virtù di quanto stabilito dall'art. 19 c.1 del C.C.N.L. 2019-2021, negli Enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di Responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'Ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di E.Q. ai sensi dell'art. 16 del medesimo CCNL;

**Visto** il vigente "*Regolamento relativo all'Area delle Elevate Qualificazioni*", approvato con D.G.C. n. 83 del 24/07/2024, esecutiva ai sensi di legge;

**Richiamato** l'art. 2 comma 2 del suddetto Regolamento, secondo il quale le Elevate Qualificazioni dell'Amministrazione comunale coincidono, sulla base del proprio assetto organizzativo, con le Unità Organizzative di massima dimensione dell'Ente, come di seguito denominate:

- Area I "Tributi-Anagrafe-Assistenza-Ced"

- Area II “Economica-Finanziaria- Amministrativa”
- Area III “Tecnica”
- Area IV “Vigilanza-Commercio-Protocollo”

le quali operano con ampia autonomia gestionale nel rispetto degli indirizzi di governo e con assunzione diretta di responsabilità di raggiungimento di obiettivi e risultati;

**Considerato** che l’art. 19 comma 2 del C.C.N.L. Funzioni Locali 2019-2021 contempla la possibilità, in via eccezionale e temporanea, di conferire l’incarico di Elevata Qualificazione in deroga a personale appartenente all’Area degli “Istruttori” purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali, in via eccezionale e temporanea, per una sola volta, salvo il caso in cui un’eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l’acquisizione di personale dell’Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni;

**Visto** l’art. 8 del succitato Regolamento “*Attribuzione incarico in deroga*”, il quale dispone quanto segue:

1. *Al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, qualora non siano in servizio dipendenti appartenenti all’Area dei “Funzionari ed Elevate Qualificazioni” oppure, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale Area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di Elevata Qualificazione per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, il Sindaco eccezionalmente può conferire temporaneamente l’incarico di Elevata Qualificazione anche a personale inquadrato nell’Area degli “Istruttori”, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali.*
2. *Di tale facoltà l’Ente può avvalersi per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l’acquisizione di personale appartenente all’Area dei “Funzionari ed Elevate Qualificazioni”. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell’incarico conferito.*
3. *Il dipendente inquadrato nell’Area degli “Istruttori”, cui sia stato conferito un incarico di Elevata Qualificazione in deroga, ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per la posizione oggetto dell’attribuzione in deroga, indipendentemente dalla Area di appartenenza nonché, sussistendone i presupposti, ai compensi aggiuntivi dell’articolo 18, con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per mansioni superiori di cui all’articolo 8 del C.C.N.L. del 14/09/2000;*

**Atteso** che attualmente l’Area III “Tecnica” non dispone di figure professionali appartenenti all’Area dei Funzionari e delle E.Q.;

**Considerato** che presso la medesima Area veniva assunto a tempo pieno e indeterminato con decorrenza 15/03/2024 l’arch. Francesco Ganzarolli, Istruttore tecnico assegnato ai Servizi Lavori Pubblici-Manutenzione Patrimonio-Ecologia e visto che il dipendente è in possesso di Laurea triennale in Scienze dell’Architettura, disponendo quindi delle necessarie conoscenze e capacità idonee al proficuo svolgimento del ruolo di Responsabile di Area;

**Ritenuto** quindi di conferire all’arch. Francesco Ganzarolli l’incarico di Elevata Qualificazione, nominandolo Responsabile dell’Area III “Tecnica”, avvalendosi della facoltà contemplata dall’art. 19 c.2 del C.C.N.L. 2019-2021, per il periodo 1° Gennaio 2025-31 Dicembre 2026, nelle more dell’acquisizione di un’unità di personale appartenente all’Area dei Funzionari ed E.Q. e dando atto che tale incarico potrà essere eventualmente prorogato soltanto per una volta, qualora siano state nel frattempo avviate le procedure di reclutamento;

**Richiamato** altresì l’art. 5 del medesimo Regolamento, in materia di graduazione delle Elevate Qualificazioni e criteri di pesatura e atteso che, ai sensi del comma 7, *il Sindaco, sulla base delle*

*risultanze ottenute dalla scheda di pesatura, determina con proprio decreto la retribuzione di posizione da erogare a ciascuna Elevata Qualificazione per l'annualità di riferimento;*

**Considerato** quindi che, con proprio successivo decreto, verrà determinato l'importo della retribuzione di posizione spettante per l'annualità 2025, sulla base dei risultati emersi dalla scheda di pesatura elaborata dall'ufficio Personale;

**Atteso** che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del d.lgs. 39/2013, l'arch. Ganzaroli dovrà produrre apposita dichiarazione in merito all'assenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità con l'incarico affidato;

**Visto** il Testo Unico degli Enti Locali, d.lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;

**Richiamato** il d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante: *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* ss.mm.ii.;

## DECRETA

1. Di dare atto che le premesse, qui integralmente richiamate, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di **conferire all'arch. Francesco Ganzaroli**, Istruttore tecnico assunto in data 15/03/2024 presso i Servizi Lavori Pubblici-Manutenzione Patrimonio-Ecologia, **l'incarico di Elevata Qualificazione, nominandolo Responsabile dell'Area III "Tecnica"**, avvalendosi della facoltà contemplata dall'art. 19 c.2 del C.C.N.L. 2019-2021, **per il periodo 1° Gennaio 2025-31 Dicembre 2026**, nelle more dell'acquisizione di un'unità di personale appartenente all'Area dei Funzionari ed E.Q. e dando atto che tale incarico potrà essere eventualmente prorogato soltanto per una volta, qualora siano state nel frattempo avviate le procedure di reclutamento;
3. Di affidare al dipendente, ai sensi dell'art. 109 comma 2 del d.lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii., i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo Statuto comunale espressamente non riservano agli organi di governo, come previsti dall'art. 107 commi 2 e 3 del d.lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;
4. Di dare atto che il dipendente ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per la posizione oggetto dell'attribuzione in deroga, indipendentemente dalla Area di appartenenza nonché, sussistendone i presupposti, ai compensi aggiuntivi dell'articolo 18, con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per mansioni superiori di cui all'articolo 8 del C.C.N.L. del 14/09/2000;
5. Di dare atto che alla presente nomina consegue la titolarità del corrispondente incarico di Elevata Qualificazione, con il trattamento economico accessorio previsto per il medesimo in relazione alla pesatura degli incarichi di responsabilità, che viene effettuata annualmente secondo le modalità disposte dall'art. 5 del Regolamento;
6. Di notificare il presente provvedimento all'arch. Francesco Ganzaroli;
7. Di trasmettere il presente atto all'ufficio Personale per le incombenze di merito;

8. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio del Comune per giorni quindici consecutivi, nonché sul sito web istituzionale, nell'apposita sezione dedicata all'"Amministrazione Trasparente", in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge.

**IL SINDACO**

**FRACCAROLI DANIELE**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa